



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 18 maggio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8598

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico
e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI****1962**

LEGGE 28 marzo 1962, n. 232.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960 Pag. 2026

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1962.

Autorizzazione al comune di Gragnano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura Pag. 2033

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella «XVII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari», che avrà luogo a Parma Pag. 2033

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1962.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza. Pag. 2033

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel «XII Salone internazionale della tecnica», che avrà luogo a Torino. Pag. 2034

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella «XXVI Fiera del Levante - Campionaria internazionale», che avrà luogo a Bari Pag. 2034

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel «Salone internazionale della ceramica» nella «Mostra nazionale della argenteria e oreficeria» e nella «Mostra nazionale bienale del marmo», che avranno luogo a Vicenza Pag. 2034

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2035

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2035

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2035

Autorizzazione al comune di Sant'Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 2035

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della seconda cattedra di «Istituzioni di diritto pubblico» presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino Pag. 2035

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale Pag. 2035

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Avellino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso Pag. 2035

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi «16-AL» Pag. 2035

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Ottoville, con sede in Bastia di Rovolon (Padova) Pag. 2035

Determinazione perimetro del bacino montano dell'Alto Cherio, in provincia di Bergamo Pag. 2035

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa «Liberi posteggiatori», con sede in Roma. Pag. 2036

Scioglimento della Società cooperativa di consumo «Giuseppe Toniolo», con sede in Valentano (Viterbo). Pag. 2036

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa «Fraternità», con sede in Buonalbergo (Benevento). Pag. 2036

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di alveo abbandonato del torrente Friga, in comune di Sarmede (Treviso) Pag. 2036

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2038

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania Pag. 2037

Ministero della difesa-Marina: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1960 Pag. 2039

Ufficio medico provinciale di Cagliari: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari Pag. 2039

Ufficio medico provinciale di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova Pag. 2039

Ufficio medico provinciale di Sondrio: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio Pag. 2040

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 18 MAGGIO 1962.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 23: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione delle obbligazioni 5% - Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura », 1^a emissione effettuata il 10 maggio 1962.

(2847)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1962, n. 232.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:

a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e Memorandum d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione;

b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 14 della Convenzione, del paragrafo 5 del Memorandum e dell'articolo 2 del Protocollo.

Art. 3.

In dipendenza della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a modificare, con propri decreti, la denominazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernente il contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (O.E.C.E.).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1962

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — LA MALFA
— TRABUCCHI — TREMELLONI
— MATTARELLA — COLOMBO —
BERTINELLI — PRETI —
MACRELLI

Visto. il Guardasigilli: Bosco

Convenzione relativa all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (O.C.S.E.) con protocolli addizionali e memorandum d'intesa per l'applicazione dell'art. 15 della Convenzione e Protocollo relativo alla revisione della Convenzione di cooperazione economica europea del 16 aprile 1948 (Parigi, 14 dicembre 1960).

CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Canada, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République de Turquie;

Considérant que la puissance et la prospérité de l'économie sont essentielles pour atteindre les buts des Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles et accroître le bien-être général;

Estimant qu'ils peuvent progresser très efficacement dans cette voie en renforçant la tradition de coopération qui s'est développée entre eux;

Reconnaissant que le redressement et le progrès économiques de l'Europe, auxquels leur collaboration au sein de l'Organisation Européenne de Coopération Economique a apporté une contribution très importante, ont ouvert de nouvelles perspectives permettant de renforcer cette tradition et de l'appliquer à des tâches nouvelles et à des objectifs plus larges;

Convaincus qu'une coopération plus large constituera une contribution essentielle à des relations pacifiques et harmonieuses entre les peuples;

Reconnaissant que leurs économies dépendent de plus en plus les unes des autres;

Déterminés, grâce à des consultations mutuelles et à la coopération, à développer au maximum et à utiliser plus efficacement leurs capacités et leurs possibilités pour réaliser la plus forte expansion possible de leur économie et améliorer le bien-être économique et social de leurs peuples;

Estimant que les nations plus avancées dans le domaine économique devraient coopérer pour aider au mieux de leurs facultés les pays en voie de développement économique;

Reconnaissant que la poursuite de l'expansion du commerce mondial constitue l'un des facteurs les plus importants propres à favoriser l'essor des économies des divers pays et à améliorer les rapports économiques internationaux;

Déterminés à réaliser ces desseins d'une façon compatible avec les obligations découlant de leur participation à d'autres organisations, institutions ou accords internationaux;

Sont convenus des dispositions suivantes pour la reconstitution de l'Organisation Européenne de Coopération Economique en Organisation de Coopération et de Développement Economiques :

Article 1

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-dessous l'*« Organisation »*) a pour objectif de promouvoir des politiques visant:

a) à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale;

b) à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en voie de développement économique;

c) à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire conformément aux obligations internationales.

Article 2

En vue d'atteindre ces objectifs, les Membres conviennent, tant individuellement que conjointement:

a) d'assurer l'utilisation efficace de leurs ressources économiques;

b) dans le domaine scientifique et technologique, d'assurer le développement de leurs ressources, d'encourager la recherche et de favoriser la formation professionnelle;

c) de suivre des politiques conçues pour assurer la croissance économique et la stabilité financière interne et externe, et d'éviter que ne se développent des situations qui pourraient mettre en danger leur économie ou celle d'autres pays;

d) de poursuivre leurs efforts en vue de réduire ou de supprimer les obstacles aux échanges de biens et de services, ainsi qu'aux paiements courants, et de maintenir et étendre la libération des mouvements de capitaux;

e) de contribuer au développement économique des pays Membres et non membres en voie de développement économique par des moyens appropriés et, en particulier, par l'apport à ces pays de capitaux, en tenant en outre compte de l'importance que présentent pour leur

économie la fourniture d'assistance technique et l'élargissement des débouchés offerts à leurs produits d'exportation.

Article 3

En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'Article 1 et de remplir les engagements énumérés à l'Article 2, les Membres conviennent:

a) de se tenir mutuellement informés et de fournir à l'Organisation les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;

b) de se consulter d'une manière continue, d'effectuer des études et de participer à des projets acceptés d'un commun accord;

c) de coopérer étroitement, s'il y a lieu, par une action coordonnée.

Article 4

Sont Membres de l'Organisation les Parties Contractantes à la présente Convention.

Article 5

En vue d'atteindre ses objectifs, l'Organisation peut:

a) prendre des décisions qui, sauf disposition différente, lient tous les Membres;

b) faire des recommandations aux Membres;

c) conclure des accords avec ses Membres, des Etats non membres et des organisations internationales.

Article 6

1. A moins que l'Organisation n'en décide autrement à l'unanimité pour des cas spéciaux, les décisions sont prises et les recommandations sont faites par accord mutuel de tous les Membres.

2. Chaque Membre dispose d'une voix. Si un Membre s'abstient de voter une décision ou une recommandation, une telle abstention ne fait pas obstacle à cette décision ou recommandation, qui est applicable aux autres Membres mais pas au Membre qui s'abstient.

3. Aucune décision ne peut lier un Membre aussi longtemps qu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions de sa procédure constitutionnelle. Les autres Membres peuvent convenir que cette décision s'appliquera provisoirement entre eux.

Article 7

Un Conseil, composé de tous les Membres, est l'organe duquel émanent tous les actes de l'Organisation. Le Conseil peut se réunir en sessions de ministres ou de représentants permanents.

Article 8

Le Conseil désigne, chaque année, un Président qui préside les sessions ministérielles, et deux Vice-Présidents. Le Président peut être désigné pour une année supplémentaire consécutive, son premier mandat.

Article 9

Le Conseil peut créer un Comité Exécutif et tout organe subsidiaire nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Organisation.

Article 10

1. Un Secrétaire général responsable devant le Conseil est nommé par celui-ci pour une période de cinq ans.

Il est assisté d'un ou plusieurs Secrétaires généraux suppléants ou Secrétaires généraux adjoints nommés par le Conseil, sur la proposition du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général préside le Conseil aux sessions de représentants permanents. Il prête son concours au Conseil sous toute forme nécessaire et peut soumettre des propositions au Conseil ou à tout autre organe de l'Organisation.

Article 11

1. Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l'Organisation conformément aux plans d'organisation approuvés par le Conseil. Le statut du personnel est soumis à l'approbation du Conseil.

2. Etant donné le caractère international de l'Organisation, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux suppléants ou adjoints et le personnel ne solliciteront ni recevront de directives d'aucun des Membres de l'Organisation, ni d'aucun Gouvernement ou autorité extérieures à l'Organisation.

Article 12

Dans les conditions qu'il appartient au Conseil de déterminer, l'Organisation peut :

a) exprimer des voeux à des Etats non membres et des organisations ;

b) établir et entretenir des relations avec des Etats non membres et des organisations ;

c) inviter des Gouvernements non membres et des organisations à participer à des activités de l'Organisation.

Article 13

La représentation dans l'Organisation des Communautés Européennes instituées par les Traité de Paris et de Rome en date des 18 avril 1951 et 25 mars 1957 est définie dans un Protocole Additionnel N° 1 à la présente Convention.

Article 14

1. La présente Convention sera ratifiée ou acceptée par les signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement de la République Française, désigné comme Gouvernement dépositaire.

3. La présente Convention entrera en vigueur :

a) soit avant le 30 septembre 1961, dès que les instruments de ratification ou d'acceptation auront été déposés par tous les signataires ;

b) soit le 30 septembre 1961, si à cette date quinze signataires au moins ont déposé ces instruments, et à l'égard de ces signataires, ainsi qu'à l'égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation ;

c) soit après le 30 septembre 1961, mais au plus tard deux ans après la signature de la présente Convention, dès que ces instruments auront été déposés par quinze signataires, et à l'égard de ces signataires, ainsi qu'à l'égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

4. Les signataires n'ayant pas déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation lors de l'entrée en vigueur de la Convention pourront participer aux activités de l'Organisation dans les conditions qui seront fixées par accord entre l'Organisation et lesdits signataires.

Article 15

La reconstitution de l'Organisation Européenne de Coopération Economique prendra effet lors de l'entrée en vigueur de la Convention, et ses objectifs, organes, pouvoirs et nom seront dès lors ceux qui sont prévus dans la Convention. La personnalité juridique que possède l'Organisation Européenne de Coopération Economique se continuera dans l'Organisation, mais les décisions, recommandations et résolutions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique requièrent l'approbation du Conseil pour être applicables après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 16

Le Conseil peut décider d'inviter tout Gouvernement prêt à assumer les obligations de membre à adhérer à la présente Convention. Cette décision doit être prise à l'unanimité ; toutefois, le Conseil peut admettre à l'unanimité, dans un cas particulier, la possibilité d'absention, étant entendu que, nonobstant les dispositions de l'Article 6, la décision s'applique alors à tous les Membres. L'adhésion prend effet lors du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.

Article 17

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application de la présente Convention, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Gouvernement dépositaire.

Article 18

Le siège de l'Organisation est à Paris, sauf si le Conseil en décide autrement.

Article 19

La capacité juridique de l'Organisation et les priviléges, exemptions et immunités de l'Organisation, de ses fonctionnaires et des représentants de ses Membres auprès d'elle, sont définis dans le Protocole Additionnel N° 2 à la présente Convention.

Article 20

1. Chaque année, conformément à un Règlement financier adopté par le Conseil, le Secrétaire général soumet à l'approbation du Conseil un budget annuel, des comptes et tout budget annexe demandé par le Conseil.

2. Les dépenses générales de l'Organisation, approuvées par le Conseil sont réparties conformément à un barème qui sera arrêté par le Conseil. Les autres dépenses sont financées sur la base fixée par le Conseil.

Article 21

Dès la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement dépositaire en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire général de l'Organisation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement dépositaire, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

LUDWIG ERHARD
ALBERT HILGER VAN SCHERPENBERG

Pour la République d'Autriche:

BRUNO KREISKY
Dr. FRITZ BOCK

Pour le Royaume de Belgique:

P. WIGNY
R. OCKRENT

Pour le Canada:

DONALD M. FLEMING
GEORGE H. HEES

Pour le Royaume de Danemark:

JENS OTTO KRAG

Pour l'Espagne:

FERNANDO M. CASTIELLA
A. ULLASTRES

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

DOUGLAS DILLON
W. RANDOLPH BURGESS

Pour la République Française:

M. COUVE DE MURVILLE
BAUMGARTNER

Pour le Royaume de Grèce:

A. PROTOPAPADAKIS

Pour l'Irlande:

SEÁN Ó LOINSIGH

Pour la République d'Islande:

GYLFÍ TH. GISLASON

Pour la République Italienne:

GIUSEPPE PELLA
CARLO RUSSO

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

E. SCHAUS

Pour le Royaume de Norvège:

HALVARD LANGE

Pour le Royaume des Pays-Bas:

J. LUNS
STIKKER

Pour la République Portugaise:

J. C. CORREIA DE OLIVEIRA

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

SELWYN LLOYD

Pour le Royaume de Suède:

GUNNAR LANGE

Pour la Confédération Suisse:

MAX PETTIPIERRE

Pour la République de Turquie:

ALICAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

**PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1 A LA CONVENTION RELATIVE
A L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES**

Les signataires de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques;

Sont convenus de ce qui suit :

1. La représentation dans l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, des Communautés Européennes instituées par les Traités de Paris et de Rome, en date des 18 avril 1951 et 25 mars 1957, sera réglée conformément aux dispositions institutionnelles de ces Traités.

2. Les Commissions de la Communauté Economique Européenne et de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique ainsi que la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier participeront aux travaux de cette Organisation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

LUDWIG ERHARD
ALBERT HILGER VAN SCHERPENBERG

Pour la République d'Autriche:

BRUNO KREISKY
Dr. FRITZ BOCK

Pour le Royaume de Belgique:

P. WIGNY
R. OCKRENT

Pour le Canada:

DONALD M. FLEMING
GEORGE H. HEES

Pour le Royaume de Danemark:

JENS OTTO KRAG

Pour l'Espagne:

FERNANDO M. CASTIELLA
A. ULLASTRES

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

DOUGLAS DILLON
W. RANDOLPH BURGESS

Pour la République Française:

M. COUVE DE MURVILLE
BAUMGARTNER

Pour le Royaume de Grèce:

A. PROTOPAPADAKIS

Pour l'Irlande:

SEÁN Ó LOINSIGH

Pour la République d'Islande:

GYLFÍ TH. GISLASON

Pour la République Italienne:

GIUSEPPE PELLA
CARLO RUSSO

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

E. SCHAUS

Pour le Royaume de Norvège:

HALVARD LANGE

Pour le Royaume des Pays-Bas:

J. LUNS

STIKKER

Pour la République Portugaise:

J. G. CORREIA DE OLIVEIRA

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

SELWYN LLOYD

Pour le Royaume de Suède:

GUNNAR LANGE

Pour la Confédération Suisse:

MAX PETITPIERRE

Pour la République de Turquie:

ALICAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

SEGNI

**PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 2 A LA CONVENTION RELATIVE
A L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUES**

Les signataires de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-dessous l'*« Organisation »*) ;

Sont convenus de ce qui suit :

L'Organisation jouit de la capacité juridique et l'Organisation, ses fonctionnaires et les représentants de ses Membres auprès d'elle jouissent des priviléges, exemptions et immunités suivants :

a) sur le territoire des Parties Contractantes à la Convention de Coopération Economique Européenne du 16 avril 1948, de la capacité juridique, des priviléges, exemptions et immunités prévus dans le Protocole Additionnel N° 1 à cette Convention ;

b) au Canada, de la capacité juridique, des priviléges, exemptions et immunités prévus dans tout accord ou arrangement sur la capacité juridique, les priviléges, exemptions et immunités qui interviendra entre le Gouvernement du Canada et l'Organisation ;

c) aux Etats-Unis, de la capacité juridique, des priviléges, exemptions et immunités prévus dans l'Executive Order N° 10133 du 27 juin 1950, conformément aux dispositions de l'International Organizations Immunities Act ; et

d) dans tout autre pays, de la capacité juridique, des priviléges, exemptions et immunités prévus dans tout accord ou arrangement sur la capacité juridique, les priviléges, exemptions et immunités qui interviendra entre le Gouvernement intéressé et l'Organisation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leur signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

LUDWIG ERHARD

ALBERT HILGER VAN SCHERPENBERG

Pour la République d'Autriche:

BRUNO KREISKY

Dr. FRITZ BOCK

Pour le Royaume de Belgique:

P. WIGNY

R. OCKRENT

Pour le Canada:

DONALD M. FLEMING

GEORGE H. HEES

Pour le Royaume de Danemark:

JENS OTTO KRAG

Pour l'Espagne:

FERNANDO M. CASTIELLA

A. ULLASTRES

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

DOUGLAS DILLON

W. RANDOLPH BURGESS

Pour la République Française:

M. COUVE DE MURVILLE

BAUMGARTNER

Pour le Royaume de Grèce:

A. PROTOPAPADAKIS

Pour l'Irlande:

SEÁN Ó LOINSIGH

Pour la République d'Islande:

GYLFÍ TH. GISLASON

Pour la République Italienne:

GIUSEPPE PELLA

CARLO RUSSO

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

E. SCHAUS

Pour le Royaume de Norvège:

HALVARD LANGE

Pour le Royaume des Pays Bas:

J. LUNS

STIKKER

Pour la République Portugaise:

J. G. CORREIA DE OLIVEIRA

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

SELWYN LLOYD

Pour le Royaume de Suède:

GUNNAR LANGE

Pour la Confédération Suisse:

MAX PETITPIERRE

Pour la République de Turquie:

ALICAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

SEGNI

MEMORANDUM D'ACCORD POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES

L'Article 15 de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-dessous la « Convention ») prévoit que les décisions, recommandations et résolutions (appelées ci-dessous les « actes ») de l'Organisation Européenne de Coopération Economique requièrent l'approbation du Conseil de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelé ci-dessous le « Conseil ») pour être applicables après l'entrée en vigueur de la Convention.

En vertu d'une Résolution adoptée à la réunion ministérielle des 22-23 juillet 1960, un Comité Préparatoire a été créé et chargé de poursuivre l'examen des actes de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, de déterminer les actes dont il convient de recommander l'approbation au Conseil et de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires en vue d'adapter ces actes aux fonctions de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

A cette réunion ministérielle, il a été convenu qu'il devrait y avoir le maximum de certitude au sujet de l'approbation par le Conseil des actes de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, conformément aux recommandations du Comité Préparatoire : il a été également convenu que le Canada et les Etats-Unis, n'étant pas Membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, devraient avoir une certaine latitude en ce qui concerne lesdites recommandations.

En conséquence, les signataires de la Convention sont convenus de ce qui suit :

1. Les représentants des signataires au Conseil voteront l'approbation des actes de l'Organisation Européenne de Coopération Economique conformément aux recommandations du Comité Préparatoire, sauf dispositions contraires ci-dessous.

2. Tout signataire qui n'est pas Membre de l'Organisation Européenne de Coopération Economique sera dégagé de l'engagement prévu au paragraphe 1, en ce qui concerne toute recommandation ou partie de recommandation du Comité Préparatoire spécifiée par notification au Comité Préparatoire dans les dix jours du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation de la Convention.

3. Si un signataire donne ratification conformément au paragraphe 2, tout autre signataire aura le droit de demander, dans les quatorze jours de cette notification, que le Comité Préparatoire réexamine la recommandation ou partie de recommandation en cause, s'il considère que cette notification change la situation au regard de ladite recommandation ou partie de recommandation dans un de ses aspects importants.

4. a) Si un signataire donne notification conformément au paragraphe 2 et qu'il n'y ait pas de demande en vertu du paragraphe 3 ou qu'à la suite d'une demande le réexamen par le Comité Préparatoire n'aboutit pas à une modification de la recommandation ou partie de recommandation en cause, le représentant au Conseil du signataire ayant donné notification s'abstiendra de voter sur l'acte ou la partie d'acte auquel elle se rapporte.

b) Si le réexamen par le Comité Préparatoire prévu au paragraphe 3 aboutit à une modification de la recommandation ou partie de recommandation en cause, le représentant au Conseil du signataire ayant donné notification pourra s'abstenir de voter sur l'acte ou la partie d'acte auquel elle se rapporte.

c) L'abstention d'un signataire conformément aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe, en ce qui concerne un acte ou une partie d'acte, ne fait pas obstacle à l'approbation de cet acte ou partie d'acte qui est applicable aux autres signataires mais pas au signataire qui s'abstient.

5. Les dispositions du présent Memorandum concernant les mesures à prendre avant le vote au Conseil entreront en vigueur dès sa signature ; les dispositions concernant le vote au Conseil entreront en vigueur pour chaque signataire lors de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de ce signataire.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Memorandum.

Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

LUDWIG ERHARD
ALBERT HILGER VAN SCHERPENBERG

Pour la République d'Autriche:

BRUNO KREISKY
Dr. FRITZ BOCK

Pour le Royaume de Belgique:

P. WIGNY
R. OCKRENT

Pour le Canada:

DONALD M. FLEMING
GEORGE H. HEES

Pour le Royaume de Danemark:

JENS OTTO KRAG

Pour l'Espagne:

FERNANDO M. CASTIELLA
A. ULLASTRES

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

DOUGLAS DILLON
W. RANDOLPH BURGESS

Pour la République Française:

M. COUVE DE MURVILLE
BAUMGARTNER

Pour le Royaume de Grèce:

A. PROTOPAPADAKIS

Pour l'Irlande:

SEÁN Ó LOINIGH

Pour la République d'Islande:

GYLFÍ TH. GISLASON

Pour la République Italienne:

GIUSEPPE PELLA
CARLO RUSSO

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

E. SCHAUß

Pour le Royaume de Norvège:

HALVARD LANGE

Pour le Royaume des Pays-Bas:

J. LUNS

STIKKER

Pour la République Portugaise:

J. G. CORREIA DE OLIVEIRA

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

SELWYN LLOYD

Pour le Royaume de Suède:

GUNNAR LANGE

Pour la Confédération Suisse:

MAX PETITPIERRE

Pour la République de Turquie:

ALICAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLE RELATIF A LA REVISION DE LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 16 AVRIL 1948

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République de Turquie, qui sont les Parties Contractantes à la Convention de Coopération Economique Européenne du 16 avril 1948 (appelée ci-dessous la « Convention ») et les Membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique;

Désireux que les objectifs, organes et pouvoirs de cette Organisation soient à nouveau définis et que les Gouvernements du Canada et des Etats Unis d'Amérique soient Membres de cette Organisation reconstituée;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La Convention est révisée; de ce fait, lui est substituée la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui doit être signée ce jour.

Article 2

1. Le présent Protocole entrera en vigueur dès l'entrée en vigueur de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

2. La Convention cessera d'avoir effet à l'égard de tous les signataires du présent Protocole dès l'entrée en vigueur de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

LUDWIG ERHARD

ALBERT HILGER VAN SCHERPENBERG

Pour la République d'Autriche:

BRUNO KREISKY

Dr. FRITZ BOCK

Pour le Royaume de Belgique:

P. WIGNY

R. OCKRENT

Pour le Royaume de Danemark:

JENS OTTO KRAG

Pour l'Espagne:

FERNANDO M. CASTIELLO

A. ULLASTRES

Pour la République Française:

M. COUVE DE MURVILLE

BAUMGARTNER

Pour le Royaume de Grèce:

A. PROTOPAPADAKIS

Pour l'Irlande:

SEÁN Ó LOINSIGH

Pour la République d'Islande:

GYLFÍ TH. GISLASON

Pour la République Italienne:

GIUSEPPE PELLA

CARLO RUSSO

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

E. SCHAUSS

Pour le Royaume de Norvège:

HALVARD LANGE

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Sous réserve de ratification

J. LUNS

STIKKER

Pour la République Portugaise:

J. G. CORREIA DE OLIVEIRA

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

SELWYN LLOYD

Pour le Royaume de Suède:

GUNNAR LANGE

Pour la Confédération Suisse:

MAX PETITPIERRE

Pour la République de Turquie:

ALICAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1962.

Autorizzazione al comune di Gragnano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

**IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la deliberazione consiliare 17 settembre 1960, n. 457, del comune di Gragnano;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Napoli approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 32.500.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Gragnano un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Roberto Correale, il comune di Gragnano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 32.500.000 (trentaduemilioni cinquecentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Gragnano un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.605.000 (seimilioni sessantacinquemila) annuali e per la durata di anni cinque con decorrenza dallo esercizio finanziario 1961-1962.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Gragnano, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia

GONELLA

Il Ministro per l'interno

SCELBA

Il Ministro per il tesoro

TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1962
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 146. — Bovio*

(2886)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari », che avrà luogo a Parma.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari », che avrà luogo a Parma, dal 20 al 30 settembre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 maggio 1962

p. *Il Ministro: CERVONE*
(2879)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1962.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 13 dello statuto predetto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza, è composto dai seguenti membri:

Pupillo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Caminiti dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mainfredi conte Prospero, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Salvanelli geom. Mario, designato dall'Amministrazione provinciale di Piacenza;

Menzani dott. Giovanni, designato dal comune di Piacenza.

I membri del Collegio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino, dal 22 settembre al 2 ottobre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 maggio 1962

p. Il Ministro: CERVONE

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari, dal 9 al 24 settembre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1962

p. Il Ministro: CERVONE

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica » nella « Mostra nazionale dell'argenteria e oreficeria » e nella « Mostra nazionale biennale del marmo », che avranno luogo a Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica », nella « Mostra nazionale dell'argenteria e oreficeria » e nella « Mostra nazionale biennale del marmo », che avranno luogo a Vicenza, dal 6 al 16 settembre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1962

p. Il Ministro: CERVONE

(2883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 286, l'Amministrazione comunale di Acate (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2907)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 287, l'Amministrazione comunale di Ferla (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2908)

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Acireale (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 156.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2909)

Autorizzazione al comune di Sant'Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 284, l'Amministrazione comunale di Sant'Elisabetta (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2910)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(2944)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'Ing. Tito Conti, nato a Bologna il 4 gennaio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato dalla Università di Bologna in data 12 aprile 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2872)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Avellino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 19 febbraio 1962, n. 300.7.III.8.1560, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Avellino, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(2897)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 16-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 6 marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 16-AL » della ditta Gusmaro, Coggiola & Carbonazzi, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Sassi n. 13.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, degli altri 11 marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(2828)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Ottoville, con sede in Bastia di Rovolon (Padova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13376 in data 9 maggio 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Ottoville - Bastia di Rovolon (Padova), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 29 giugno 1960.

(2890)

Determinazione perimetro del bacino montano dell'Alto Chero, in provincia di Bergamo

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, registrato dalla Corte dei conti il 29 marzo 1962, al registro 7, foglio n. 102, è stato determinato il perimetro del bacino montano dell'Alto Chero ricadente nel territorio dei comuni di Grone, Casazza, Monasterolo, Endine, Ranzanico, Gaverina, Borgo di Terzo, Spinone e Berzo San Fermo, tutti in provincia di Bergamo.

(2831)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Liberi posteggiatori », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1962, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Liberi posteggiatori », con sede in Roma, costituita in data 4 maggio 1960 per atto del notaio dott. Diego Gandolfo, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Lorenzo Casucci.

(2760)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Giuseppe Toniolo », con sede in Valentano (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1962 la Società cooperativa di consumo « Giuseppe Toniolo », con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Polidori in data 9 ottobre 1946, rep. 872, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Michele Lombardi.

(2754)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Fraternità », con sede in Buonalbergo (Benevento)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 aprile 1962, il dott. Nunziato Di Santo, è stato nominato liquidatore della Cooperativa « Fraternità », con sede in Buonalbergo (Benevento), in sostituzione del rag. Antonio Salierno, dimissionario.

(2757)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di alveo abbandonato del torrente Friga, in comune di Sarmede (Treviso).

Con decreto 25 maggio 1961, n. 476, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di alveo abbandonato del torrente Friga, segnato nel catasto del comune di Sarmede (Treviso), Sez. B, al foglio IX, mappale 454, di mq. 199, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 gennaio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 17 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	620,76	620,98	620,91	620,94	620,95	620,78	620,91	620,75	620,80	620,88
\$ Can.	570,02	570,50	569,50	570,70	569,50	569,86	570,70	570,10	570 —	570,50
Fr. Sv.	143,45	143,40	143,40	143,39	143,39	143,53	143,39	143,40	143,45	143,40
Kr. D.	90,03	90,08	90,10	90,01	90,05	90,04	90,02	90 —	90,03	90,05
Kr. N.	87,08	87,12	87,06	87,09	87 —	87,07	87,08	87,05	87,08	87,10
Kr. Sv.	120,69	120,70	120,65	120,69	120,70	120,68	120,665	120,65	120,69	120,70
Fol.	172,80	172,82	172,83	172,86	172,80	172,80	172,84	172,75	172,80	172,80
Fr. B.	12,47	12,476	12,476	12,4775	12,475	12,47	12,475	12,46	12,47	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,73	126,73	126,73	126,75	126,70	126,73	126,65	126,70	126,70
Ls.	1746,70	1746,90	1746,55	1746,80	1747 —	1746,47	1746,70	1746,60	1746,70	1746,50
Dm. occ.	155,19	155,25	155,25	155,25	155,26	155,19	155,24	155,20	155,19	155,25
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,06	24,0625	24,045	24,06	24,058	24,05	24,06	24,065
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,785	21,80	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli del 17 maggio 1962

Rendita 5% 1935	107,775	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1963)	102,625
Redimibile 3,50% 1934	100,775	Id. 5% (. . . 1° aprile 1964)	102,825
Id. 3,50% (Ricostruzione)	89,15	Id. 5% (. . . 1° aprile 1965)	103,075
Id. 5% (Ricostruzione)	101,15	Id. 5% (. . . 1° aprile 1966)	103,30
Id. 5% (Riforma fondiaria)	100,775	Id. 5% (. . . 1° gennaio 1968)	103,45
Id. 5% (Città di Trieste)	101,35	Id. 5% (. . . 1° aprile 1969)	103,575
Id. 5% (Beni Esteri)	101,35	Id. 5% (. . . 1° gennaio 1970)	104,45
		B. T. Poliennali 5% (. . . 1° ottobre 1966)	103,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1962

1 Dollaro USA	620,925	1 Franco belga	12,476
1 Dollaro canadese	570,70	1 Franco nuovo (N.F.)	126,73
1 Franco svizzero	143,39	1 Lira sterlina	1746,75
1 Corona danese	90,015	1 Marco germanico	155,245
1 Corona norvegese	87,085	1 Scellino austriaco	24,06
1 Corona svedese	120,677	1 Escudo port.	21,782
1 Florino olandese	172,85		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente il regolamento di esecuzione delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la deliberazione 21 marzo 1961 con la quale il commissario della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania ha espresso la necessità di provvedere, mediante concorso pubblico, alla copertura del posto di direttore della Stazione stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 14 giugno 1961;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui al quadro 15 annexo al testo unico citate nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306, secondo comma, del precitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera D) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione VI, da domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

- 1) il proprio cognome e nome;
- 2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
- 3) il luogo e la data di nascita;
- 4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;
- 5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;
- 6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera D), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;
- 2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;
- 3) i titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni, presentate possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogiate, possono essere inviate separatamente dalla domanda, allegando l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome ed il nome del candidato ed il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale i candidati sono autorizzati a presentare in luogo di pubblicazioni — e limitatamente ad un solo lavoro — bozze di stampa e copie dattiloscritte, purché redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi o alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione sperimentale di granicoltura.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, né saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti i titoli preferenziali, di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà fatto loro apposito invito:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi militari e civili per fatti di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono, la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato, mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati ed invalidi per servizio: il mod. 69-ter di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare, oltre alla categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti, anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa, munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in

copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa, dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi, apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione, apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio, un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non maritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonché i vedovi con prole: lo stato di famiglia, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sotto-elencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del Tribunale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati — in qualunque categoria tienti l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3) e 15, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonché la dichiarazione che l'invalidità non può riuscire di pregiudizio alla salute o alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare: certificati di esito di leva su carta da bollo da L. 100.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigonia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º novembre 1961

Il Ministro: RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1961
Registro n. 25 Agricoltura e foreste, foglio n. 261. — DI STEFANO
(2819)*

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 36, in data 30 aprile 1962, del Ministero della difesa-Marina, pubblica il decreto ministeriale 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1962 (registro n. 21, foglio n. 282), che approva la graduatoria di merito, nonché quella dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1960.

(2898)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102 del 26 febbraio 1962, con il quale è stato indebito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Cagliari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso suddetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1935, n. 834;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1263, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 834;

Vista la nota n. 575, in data 4 aprile 1962, con la quale la prefettura di Cagliari ha designato il presidente della Commissione;

Vista la nota n. 692, in data 20 aprile 1962, con la quale l'Ordine dei medici di Cagliari ha proposto le terne dei nominativi da includere nella Commissione in parola;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari è costituita come appresso:

Presidente:

Curione comm. dott. Pietro, vice prefetto.

Componenti:

Duce comm. dott. Aldo, medico provinciale;

Aresu prof. dott. Mario, direttore clinica medica universitaria - Cagliari;

Cardia prof. dott. Antonio, primario chirurgo presso gli ospedali riuniti - Cagliari;

Asuni dott. Maggiorino, medico condotto, designato dai Comuni interessati;

Paxi dott. Mario, consigliere di 1^a classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede n Cagliari, presso l'Ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, addi 30 aprile 1962

Il Medico provinciale - Ispettore generale medico: DUCE

(2834)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1961, n. 1394, con il quale fu indebito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto nei comuni di Acquanegra sul Chiese, Rivarolo Mantovano, Roverbella, San Martino Argine e Virgilio, vacanti alla data del 30 novembre 1960;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Monti Luigi	punti 54,773 su 100
2. Venco Sergio	54,052 ▶
3. Avenanti Armando	53,818 ▶
4. Corradini Cirillo	52,739 ▶
5. Ferrari Annio	52,019 ▶
6. Zaldini Domenico	51,803 ▶
7. Compagnoni Giuseppe	51,484 ▶
8. Olivetti Franco	50,743 ▶
9. Ghizzardi Angelo	49,865 ▶
10. Daolio Gerolamo	49,243 ▶
11. Rossi Gabriele	49,172 ▶
12. Carfagna Concetto	49,141 ▶
13. Jacobelis Vincenzo	48,826 ▶
14. Ruggerini Virginia	48,579 ▶
15. Scattolini Franco	48,393 ▶
16. Pognani Oreste	48,307 ▶
17. Vaccarella Carmelo	48,183 ▶
18. Bandini Giovanni	48,075 ▶
19. Brigoni Pietro	47,999 ▶
20. Ricca Giancarlo	47,977 ▶
21. Raisi Floravante	47,550 ▶
22. Parma Antonio	47,315 ▶
23. Santelli Virginio	47,248 ▶
24. Pasini Vinicio	46,789 ▶
25. Ferrari Mario	46,570 ▶
26. Morini Antonio	46,373 ▶
27. Avanzini Zonio	45,920 ▶
28. Bianchi Marco	45,332 ▶
29. Mondini Enzo	45,191 ▶
30. De Pascale Nicola	44,648 ▶
31. Biancardi Aldo	44,238 ▶
32. Gilardoni Onorato	43,317 ▶
33. Truzzi Achille	43,304 ▶
34. De Giulì Giancarlo	43,129 ▶
35. Martani Bruno	42,978 ▶
36. Saladini Dante	42,942 ▶
37. Zordan Renato	42,913 ▶
38. Luccisano Nicola	42,771 ▶
39. Campanini William	42,748 ▶
40. De Stefano Angelo	42,500 ▶
41. Arrivabeni Novello	42,435 ▶
42. Briganti Vito	42,220 ▶
43. Furlani Daniele	42,101 ▶
44. Martinazzoli Giuseppe	41,884 ▶
45. Pasquini Marcello	41,681 ▶
46. Catellani Armando	41,614 ▶
47. Mafredini Gianvittorio	41,591 ▶
48. Timelli Luigi	41,242 ▶
49. Mariani Lucio	41,239 ▶
50. Maffei Carlo	41,223 ▶
51. Bottura Tiziano	41,079 ▶
52. Leardi Luciano	41,000 ▶
53. Rossi Carlo Alberto	40,636 ▶
54. Luani Giuseppe	40,469 ▶
55. Volpogni Domenico	40,364 ▶
56. Drei Jago	40,273 ▶
57. Ronzoni Pio	39,738 ▶
58. Bozzini Giorgio	39,677 ▶
59. Mella Francesco, più anziano	38,500 ▶
60. Marani Luigi	38,500 ▶
61. De Giulì Settimo	38,462 ▶
62. Bellico Carlo	37,500 ▶
63. Benetti Orazio	36,500 ▶
64. Bruno Giovanni	36,207 ▶
65. Chimina Alberto	36,000 ▶
66. Piga Corrado	35,409 ▶

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addi 20 marzo 1962

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1394 del 20 marzo 1962, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1960;

Viste le preferenze nelle domande in ordine alle sedi espresse da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

- 1) Monti dott. Luigi: condotta di Rivarolo Mantovano;
- 2) Venco dott. Sergio: condotta di Pietole di Virgilio;
- 3) Avenanti Armando: 2^a condotta di Roverbella;
- 4) Corradini Cirillo, condotta di San Martino Argine;
- 5) Ferrari Annio: condotta di Mosio di Acquanegra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addi 23 marzo 1962

Il medico provinciale: SUSANNA

(2665)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetricia condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto dell'11 dicembre 1961, n. 3079/Med., con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1961;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto 10 febbraio 1962, n. 550/Med., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 9 marzo 1962, ha ultimati i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

			punti	su 100
1.	Masnada Anna	51,767	su 100
2.	Sandrini Eda Giovanna	49,462	,
3.	Pologna Livia	48,515	,
4.	Martinelli Pia	47,805	,
5.	Della Romana Maria	46,948	,
6.	Gallegioni Elsa	46,655	,
7.	Rao Maria	42,642	,
8.	Del Barba Delia	41,655	,
9.	Cserjczyk Bianca	41,510	,
10.	Lia Egle	41,309	,
11.	Giobert Chiara	40,990	,
12.	Mortoni Zelinda	40,607	,
13.	Ruffoni Luigia	40,088	,
14.	De Gasperi M. Antonietta	36,800	,
15.	Clausi Assunta	36,162	,

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addi 3 maggio 1962

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici dei posti messi a concorso;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per il posto a fianco di ciascuna indicata:

- 1) Masnada Anna: Chiuro - Castello dell'Acqua, condotta consorziale;
- 2) Sandrini Eda Giovanna: Buglio in Monte, condotta comunale;
- 3) Pologna Livia: Gerola Alta-Pedesina, condotta consorziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addi 3 maggio 1962

Il medico provinciale: PANE

(2837)

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente